N. 18/2026 PU

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa Diana Brusacà -Presidente-

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli -Giudice relatore-

dott. Maria Grazia Barbuto -Giudice-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Vista la domanda per l'apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato ex artt. 268 ss D.Lgs. 14/2019 depositata in data 06.03.2026 dal debitore ANDREA CHIAPPINI, cf CHPNDR75H22E463U, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Tronconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Roberto Tregrosso a La Spezia Via Aurelio Saffi n. 75, con l'assistenza del gestore della crisi dott. Roberto Tregrosso;

Visto il provvedimento interlocutorio del Tribunale in data 04.08.2026;

Vista la memoria integrativa di ANDREA CHIAPPINI in data 19.08.2026;

Rilevato che la situazione patrimoniale di ANDREA CHIAPPINI descritta nel ricorso (nonché nella relazione particolareggiata del gestore della crisi) è configurata come segue.

*ANDREA CHIAPPINI vive con la compagna in appartamento ubicato ad Arcola (La Spezia) di proprietà della medesima compagna.

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71bf8f44d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: GABRIELE GIOVANNI GAGGIOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 62625cc9c3ad6c1de2afe99ebb6dace1

La compagna percepisce l'indennità di disoccupazione Naspi (con importi mensili che, tra novembre 2025 e febbraio 2026, sono variati da un minimo di Euro 647,55 ad un massimo di Euro 1.203,63).

Le spese di mantenimento del nucleo familiare a carico di ANDREA CHIAPPINI (comprensive anche delle spese di mantenimento della figlia non convivente di ANDREA CHIAPPINI pari ad Euro 400,00 mensili) ammontano ad Euro 1.500,00 mensili (vedasi le pagine 2-4 della memoria integrativa del 19.08.2026).

*Le attività di cui è titolare ANDREA CHIAPPINI sono le seguenti:

-stipendio mensile pari in media ad Euro 1.500,00 netti mensili (il ricorrente è assunto a tempo indeterminato presso la società Rao Sartelli srl), tenuto conto anche dell'importo di Euro 230,00 attualmente sottoposto a pignoramento;

-titolarità del conto corrente presso Intesa Sanpaolo spa (filiale di Viale Italia a La Spezia) con saldo prossimo allo zero.

*I debiti ammontano a complessivi Euro 110.807,48, così ripartiti (vedasi le pagine nn. 12 e 13 della relazione del gestore della crisi in allegato al ricorso introduttivo del 06.03.2026):

-Euro 3.107,17 in prededuzione;

-Euro 69.060,49 con privilegio generale mobiliare;

-Euro 38.639,82 al chirografo.

*ANDREA CHIAPPINI espone che la propria madre (Loredana Giovannetti) è disponibile a versare direttamente alla procedura Euro 16.200,00, oppure in alternativa a contribuire al mantenimento del figlio ANDREA CHIAPPINI versandogli (con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di apertura della liquidazione controllata) Euro 450,00 mensili per n. 36 mesi (appunto totali Euro 16.200,00) così da consentire ad ANDREA CHIAPPINI di versare (per tre anni appunto n. 36 mesi) Euro 450,00 mensili provenienti dal suo stipendio alla procedura (trattandosi di importi che non gli occorrono più per il mantenimento, a fronte del nuovo contributo al mantenimento proveniente da sua madre);

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71bf844d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: GABRIELE GIOVANNI GAGGIOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 62625cc9c3ad6c1de2afe99ebb6dace1

Rilevato preliminarmente che, da un lato, non risulta possibile il versamento diretto di somme da Loredana Giovannetti alla procedura di liquidazione controllata poiché non è ammissibile la liquidazione controllata di soggetto privo di utilità conferibili ai creditori salvo l'apporto di terzo diverso dal soggetto liquidato (tenuto conto che la liquidazione controllata rappresenta la procedura di liquidazione di soggetto titolare di utilità conferibili ai creditori), dall'altro lato, è invece ammissibile il contributo di Loredana Giovannetti al mantenimento di ANDREA CHIAPPINI da cui consegue la possibilità per ANDREA CHIAPPINI di fornire direttamente parte del proprio patrimonio alla procedura (*rectius* utilità ai creditori provenienti dal proprio patrimonio) nei limiti di Euro 450,00 mensili;

Rilevato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato, in ragione della completezza ed attendibilità degli atti e dei documenti depositati i quali evidenziano la sussistenza di un effettivo sovra-indebitamento di ANDREA CHIAPPINI inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che il Tribunale deve assumere la seguente decisione a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 ("*Non sono compresi nella liquidazione: [...] b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*).

Occorre tenere conto altresì dell'impegno di Loredana Giovannetti di fornire ad ANDREA CHIAPPINI un contributo di mantenimento mensile nella misura idonea a consentirli (per tre anni) di versare alla procedura Euro 450,00 provenienti dal suo stipendio, come emergente dagli atti processuali (vedasi in particolare pagina 5 della relazione integrativa del gestore della crisi in allegato alla memoria del 19.08.2026, ove viene riportato "*L'alternativa proposta in via subordinata dal legale del debitore, si basa sostanzialmente sull'invarianza delle risorse destinate ai creditori, ma l'apporto del terzo di euro 16.200,00 verrebbe erogato*

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71bf8f44d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: GABRIELE GIOVANNI GAGGIOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 62625cc9c3ad6c1de2afe99ebb6dace1

mensilmente sotto forma di "integrazione mensile del reddito" per "liberare" una quota dello stipendio del debitore, pari ad euro 450,00 mensili su un orizzonte temporale di tre anni, da destinare ai creditori").

Il Tribunale deve conseguentemente stabilire che, fino a quanto lo stipendio mensile di ANDREA CHIAPPINI sarà pari in media Euro 1.500,00 mensili, non è compreso nella liquidazione lo stipendio mensile di ANDREA CHIAPPINI per la parte superiore ad Euro 450,00 mensili;

Rilevato che il Tribunale a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 deve ordinare ad ANDREA CHIAPPINI la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente al 06.03.2026;

Rilevato che l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovra-indebitato, trattandosi di procedura volta alla soddisfazione concorsuale della massa creditoria secondo i principi della *par condicio creditorum*, è incompatibile con la prosecuzione di forme di pagamento individuali dei creditori pregressi, ivi comprese le cessioni del quinto eventualmente presenti sui trattamenti retributivi o pensionistici le quali devono ritenersi sospese dalla data di pronuncia del presente provvedimento (ed estinte dalla data del passaggio in giudicato del presente provvedimento);

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombenti a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019 (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71bf8f44d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: GABRIELE GIOVANNI GAGGIOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 62625cc9c3ad6c1de2afe99ebb6dace1

del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta (comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti), con la precisazione che la procedura potrà essere chiusa (ad istanza del liquidatore) ad esito della liquidazione di tutti beni di ANDREA CHIAPPINI o qualora la stessa non appaia ulteriormente possibile per le ragioni che saranno illustrate dettagliatamente dal liquidatore;

P.Q.M.

A) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato ANDREA CHIAPPINI.

B) Nomina Giudice Delegato il dott. Gabriele Giovanni Gaggioli.

C) Nomina liquidatore il dott. Roberto Tregrosso.

D) Precisa che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 150 D.Lgs. 14/2019, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

E) Precisa che a norma degli artt. 270 co. 5 e 143 co. 3 D.Lgs. 14/2019 l'apertura della procedura di liquidazione controllata determinata l'interruzione dei processi di cui è parte ANDREA CHIAPPINI, con decorso del termine per la riassunzione dalla data in cui il Giudice assegnatario dello specifico processo ne dichiara l'interruzione.

F) Dichiara a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 che, fino a quando lo stipendio mensile di ANDREA CHIAPPINI sarà pari in media Euro 1.500,00 mensili, non è compreso nella liquidazione lo stipendio mensile di ANDREA CHIAPPINI per la parte superiore ad Euro 450,00 mensili.

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71bf844d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: GABRIELE GIOVANNI GAGGIOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 62625cc9c3ad6c1de2afe99ebb6dace1

G) Ordina a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 ad ANDREA CHIAPPINI la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente al 06.03.2026.

H) Ordina al debitore ANDREA CHIAPPINI il deposito dell'elenco dei creditori ad eccezione del caso in cui l'elenco dei creditori non abbia subito variazioni rispetto a quello riportato nel ricorso, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

I) Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco di cui al punto H) (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 14/2019.

L) Dispone, a cura del liquidatore, che sul sito internet del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) venga pubblicata integralmente la presente sentenza.

M) Dispone che il presente provvedimento venga comunicato dal liquidatore nei confronti dei creditori (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ivi compresi i comproprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento), a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta, depositando altresì nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate.

N) Dispone che il liquidatore indichi al Giudice l'esistenza di impugnazioni della presente sentenza ex art. 51 co. 1 D.Lgs. 14/2019, oppure l'immediato passaggio in giudicato della

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71bf8f44d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: GABRIELE GIOVANNI GAGGIOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 62625cc9c3ad6c1de2afe99ebb6dace1

presente sentenza (in caso di assenza di reclami entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto M), oppure per gli interessati non destinatari della comunicazione dalla pubblicità di cui al punto L)).

O) Dispone che il liquidatore depositi un'unica relazione preliminare inerente gli incombenti di cui ai punti L), M), N) (nel caso di esistenza di impugnazioni della presente sentenza, il liquidatore darà atto della loro esistenza, e tramite specifica relazione successiva indicherà l'esito delle impugnazioni, al fine delle determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura).

P) Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, sul quale verranno depositate le somme derivanti dall'esecuzione del programma di liquidazione, e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese di procedura o dei creditori.

Q) Dispone che il liquidatore esegua gli incombenti previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando l'estratto del conto corrente di cui alla lettera P) e tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti (la prima relazione semestrale dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con la precisazione che gli incombenti già illustrati e documentati con la relazione preliminare di cui al punto O) rimangono estranei alla relazione periodica semestrale di cui al punto Q)).

R) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito di ANDREA CHIAPPINI (avv. Luca Tronconi) ed al liquidatore (dott. Roberto Tregrosso).

La Spezia, 09.10.2026

Il Giudice relatore ed estensore, Il Presidente,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli dott.ssa Diana Brusacà

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71bf844d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: GABRIELE GIOVANNI GAGGIOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 62625cc9c3ad6c1de2afe99ebb6dace1